



COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10778	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 7 in data: 15.04.2015	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

1 - Dr.MARCO ROMEO PIPPERI	Presente				
2 - MAURIZIO DOTT. BENZONI	Presente				
3 - MICHELE ZAMBONI	Presente				
4 - DAVIDE GUINDANI	Presente				
5 - MARTA DOTT.SSA FALCO	Assente				
6 - LUCIANO GUARNERI	Presente				
7 - GIANMARCO GANDA	Assente				

Totale presenti **5**

Totale assenti **2**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dr.ssa CONCETTA SICOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr.MARCO ROMEO PIPPERI in qualità di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

CONSIDERATO altresì che con l'art. 1, comma 679, della legge 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), viene confermato anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione (2,5 per mille) già previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel contempo viene confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli "altri immobili", per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a

discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure "tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili";

RICHIAMATE:

la deliberazione n.17 del 21.05.2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della IUC che disciplina anche la Tassa Servizi Indivisibili (TASI) definendone la base imponibile, i presupposti impositivi, le detrazioni, riduzioni ed esenzioni, lasciando al consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, di introdurre le stesse;

la deliberazione n.6 stessa seduta con la quale sono stati individuati i servizi indivisibili e i relativi costi che sono da coprire con il gettito TASI.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

PRESO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, con decreto del ministero dell'interno del 16.03.2015 è stato differito 31.05.2015.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO, sulla base delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, di confermare le aliquote TASI applicate nel precedente esercizio finanziario, come segue:

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
E RELATIVE PERTINENZE** **1,60 PER MILLE**
- **ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1-A8-A9** **0,75 PER MILLE**
- **IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE (CON ESCLUSIONE IMMOBILI
CATEGORIA D)** **AZZERAMENTO (ZERO)**
- **IMMOBILI CATEGORIA D
(ESCLUSI D5)** **0,75 PER MILLE**
- **IMMOBILI CATEGORIA D5** **AZZERAMENTO (ZERO)**
- **FABBRICATI RURALI** **1,00 PER MILLE**
- **ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE
IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN
LINEA RETTA ED IN PRIMO GRADO
(CONTRATTO COMODATO REGISTRATO)** **1,60 PER MILLE**
- **AREE FABBRICABILI** **AZZERAMENTO (ZERO)**
- **TERRENI AGRICOLI** **(ESENTI EX LEGE)**

RITENUTO di stabilire, nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, di porre a carico dell'occupante il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta calcolata applicando le aliquote sopra determinate, ed a carico del proprietario il restante 70%.

RITENUTO di non prevedere, per l'anno 2015, detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

VISTO l'art.1 comma 2 del D.L. n.16/2014 convertito con modificazioni in legge 2.5.2014 n.68 che, in sede di prima applicazione della TASI, ha stabilito le seguenti scadenze di pagamento:

- 1 rata - 16 giugno 2014 (50% dell'imposta calcolata con aliquota stabilita dal comune).
- 2 rata di saldo - 16 dicembre 2014 (50% dell'imposta calcolata con le aliquote stabilite dal comune).

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica contabile reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000.

CON VOTI n.5 favorevoli nessun contrario su 5 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2015 le ALIQUOTE TASI applicate nell'esercizio precedente come segue:

- | | |
|---|--------------------|
| • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
E RELATIVE PERTINENZE | 1,60 PER MILLE |
| • ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1-A8-A9 | 0,75 PER MILLE |
| • IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE (CON ESCLUSIONE IMMOBILI
CATEGORIA D) | AZZERAMENTO (ZERO) |
| • IMMOBILI CATEGORIA D
(ESCLUSI D5) | 0,75 PER MILLE |
| • IMMOBILI CATEGORIA D5 | AZZERAMENTO (ZERO) |
| • FABBRICATI RURALI | 1,00 PER MILLE |
| • ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE
IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN
LINEA RETTA ED IN PRIMO GRADO
(CONTRATTO COMODATO REGISTRATO) | 1,60 PER MILLE |
| • AREE FABBRICABILI | AZZERAMENTO (ZERO) |

TERRENI AGRICOLI

(ESENTI EX LEGE)

RITENUTO di stabilire, nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, di porre a carico dell'occupante il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta calcolata applicando le aliquote sopra determinate, ed a carico del proprietario il restante 70%.

RITENUTO di non prevedere, per l'anno 2014, detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

VISTO l'art.1 comma 2 del D.L. n.16/2014 convertito con modificazioni in legge 2.5.2014 n.68 che, in sede di prima applicazione della TASI, ha stabilito le seguenti scadenze di pagamento:

- 1 rata - 16 giugno 2014 (50% dell'imposta calcolata con aliquota stabilita dal comune).
- 2 rata di saldo - 16 dicembre 2014 (50% dell'imposta calcolata con le aliquote stabilite dal comune).

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dr.MARCO ROMEO PIPPERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa CONCETTA SICOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa CONCETTA
SICOLO

Robecco d'Oglio, lì24.04.2015.....

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 24.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Sicolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
il, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 -comma 3°-
del D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Robecco d'Oglio, lì
